Consiglio Nazionale Forense, sent. 17 febbraio 2025, n. 32

(omissis)

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]) pec [OMISSIS] rappresentata e difesa in virtù di procura speciale dall' avv. [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]) del Foro di Padova, pec [OMISSIS] con domicilio eletto in [OMISSIS], avverso la decisione Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto, n. 83/2022,
comunicata a mezzo PEC in data 30.05.2022, con la quale veniva applicata alla odierna ricorrente la sanzione disciplinare della censura;
per il ricorrente nessuno è comparso;
Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, regolarmente citato, nessuno è presente;
Il Consigliere relatore avv. Camillo Cancellario svolge la relazione;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
FATTO
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa da Cassa Forense al COA di Padova in data 29 aprile 2021, con la quale si comunicava che l'avv. [RICORRENTE] aveva omesso l'invio del modello 5 per l'anno 2018 (mod. 5/2019) con indicazione della data di notifica della diffida.
Il COA di Padova, in data 01.06.2021 comunicava all'iscritta la segnalazione/esposto con invito a presentare le deduzioni al CDD.
L'avv. [RICORRENTE] non presentava le proprie deduzioni e restava assente per tutta la durata del procedimento conclusosi con declaratoria di sussistenza dell'illecito disciplinare contestato: "Violazione degli artt. 16 co. 1 e 7° co 4 Codice Deontologico Forense per avere omesso di inviare la comunicazione annuale obbligatoria – Mod. 5/2019 – di cui all'art. 9 Legge 141/1992 e di cui all'art. 10 del Regolamento dei Contributi per l'anno 2018 (mod 5/2019) nonostante specifiche diffide. In Padova, diffida del 14.11.2020".
Il CDD del Veneto, essendo documentalmente provato l'inadempimento, ritenuto sussistente l'elemento soggettivo e "non avendo l'incolpato fornito prova del minimo ravvedimento, ancorché tardivo…" ha applicato la sanzione disciplinare della censura.
Avverso la decisione ha proposto tempestivo ricorso l'avv. [RICORRENTE], con il patrocinio dell'avv. [OMISSIS], impugnazione affidata ai seguenti motivi:
1) Insussistenza dell'elemento soggettivo – spontaneo rimedio alla contestata violazione – insussistenza di gravità dell'illecito;
2) Omessa partecipazione al procedimento di primo grado per mancata conoscenza della sua esistenza, per errore scusabile dovuto anche a gravi ragioni di salute;
3) Sproporzionalità della sanzione – mancata valutazione dell'incensuratezza;
concludendo per l'accoglimento del ricorso con revoca della decisione impugnata e, in via gradata, per la riforma chiedendo disporsi il richiamo verbale, trattandosi di infrazione lieve e scusabile; in via di ulteriore subordine, applicarsi

la sanzione dell'avvertimento. Al ricorso la [RICORRENTE] ha allegato la documentazione attestante l'avvenuta comunicazione dei dati reddituali, la corrispondenza intercorsa con il proprio commercialista nonchè documentazione sanitaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo contestato con il primo motivo va rilevato che, come correttamente evidenziato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, per costante giurisprudenza è sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'illecito disciplinare, la suitas della condotta, come volontà consapevole dell'atto che si compie; non è necessario, infatti, un dolo generico ovvero specifico, ma sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente rilevante è stato compiuto ovvero omesso (cf., da ultimo, CNF 242/2022).

L'illecito, peraltro, non è scriminato neppure dalla buona fede, elemento del quale si può tenere conto ai fini della determinazione-quantificazione della sanzione. L'evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 7 marzo 2023).

Quanto al secondo motivo, con il quale l'avvocato [RICORRENTE], deduce la nullità del procedimento di primo grado per non aver avuto conoscenza del procedimento disciplinare a suo carico "per errore scusabile dovuto a gravi ragioni di salute", va osservato quanto segue.

Risulta agli atti, fermo restando le condizioni di salute nelle quali versava al momento di invio delle comunicazioni via pec da parte del CDD, che l'avvocato [RICORRENTE] abbia ricevuto le comunicazioni via pec da parte del CDD e la loro mancata consultazione, non può ritenersi giustificata dai motivi di salute addotti. La mancata consultazione della pec per ragioni di salute non assume valore scriminante attesa l'evitabilità della condotta attraverso l'adozione delle misure organizzative cui un Avvocato iscritto all'albo ha l'onere di predisporre ove non voglia optare per la sospensione volontaria prevista dall'art. 20, c. 2 della l. n. 247 del 2012.

Ne consegue che nessuna nullità del provvedimento per mancata partecipazione dell'incolpato può ritenersi sussistente.

Quanto alla sussistenza della violazione contestata, costituisce illecito disciplinare, a norma dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, la condotta dell'avvocato iscritto all'albo che ometta di inviare alla Cassa nazionale forense le comunicazioni relative all'ammontare dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e dei volumi di affari dichiarati ai fini IVA anche se il professionista non sia iscritto alla Cassa, né abbia l'obbligo di domandare l'iscrizione ad essa a fini previdenziali – avvenendo d'ufficio l'iscrizione a fini assistenziali per tutti gli iscritti agli albi – e di versare conseguentemente il contributo soggettivo, poichéé il sistema normativo riferisce il dovere di comunicazione del reddito e del volume di affari indistintamente a tutti gli

avvocati, a differenza dei praticanti, per i quali l'obbligo è espressamente previsto solo se gli stessi siano iscritti alla Cassa.
Passando all'esame del terzo motivo e alla richiesta di attenuazione della sanzione inflitta, alla luce della documentazione prodotta dall'incolpata, in particolare l'avvenuta comunicazione dei dati reddituali omessi, il pagamento della sanzione e la corrispondenza intercorsa con il proprio commercialista e ancora l'assenza di precedenti disciplinari, appare congrua la sanzione della disciplinare dell'avvertimento ed in tali sensi va riformata la decisione impugnata.
P.Q.M.
visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37 (richiamati dagli artt. 34, comma 1; 35, comma 1 lett. c; 36, comma 1; 37, comma 1, l. n. 247/2012),
Il Consiglio Nazionale Forense, in riforma della decisione del CDD del Veneto impugnata, applica all'avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare dell'avvertimento.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2024;